



Fondo di Garanzia  
degli Obbligazionisti

*PRESTITO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO  
DAL FONDO DI GARANZIA DEI PORTATORI DI  
TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA BANCHE  
APPARTENENTI AL CREDITO COOPERATIVO*

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA 2009/2011 65<sup>a</sup> EM. - T.V.

### **Art. 1** – Importo e titoli.

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Cittanova 2009/2011 TV” emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito è di un importo massimo di Euro 1.500.000 ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale minimo di Euro 10.000 aumentabili per frazioni di Euro 1.000 e munite di n. 5 (cinque) cedole di interesse semestrale.

I titoli saranno custoditi presso l’emittente; a richiesta e senza spese per il sottoscrittore, potranno essere ritirati e resi nominativi. Le cedole resteranno sempre pagabili al portatore.

### **Art. 2** – Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 10.000 per ogni obbligazione (oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione).

### **Art. 3** – Durata.

La durata del prestito è di mesi trenta, che decorrono dal 02 gennaio 2009 e con integrale rimborso il 02 luglio 2011.

### **Art. 4** – Godimento.

Il prestito ha godimento 02/01/2009.

### **Art. 5** – Rimborso.

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il 02 luglio 2011.

### **Art. 6** – Rimborso anticipato.

La Banca di Credito Cooperativo di Cittanova si riserva la facoltà, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di chiusura del collocamento, di procedere al rimborso anticipato del prestito.

Il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso anticipato.

### **Art. 7** – Interessi.

Gli interessi, calcolati sulla base dell’anno civile, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 02 luglio ed il 02 gennaio di ogni anno e saranno indicizzati all’Euribor a 6 mesi su base 360 meno lo spread di 25 basis point rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la decorrenza di godimento della cedola, arrotondato per difetto allo 0,05% al netto della ritenuta fiscale.

La prima cedola interessi, relativa al periodo 02/01/2009-02/07/2009 pagabile il 02/07/2009, è calcolata al 3,75% annuo lordo. Le successive cedole sono rivedibili semestralmente secondo i criteri indicati al comma precedente.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il tasso lordo per le cedole successive alla prima sarà reso

noto entro il giorno precedente di godimento della cedola stessa, mediante pubblicazione all'interno della Banca.

L'ultima cedola interessi è pagabile il 2 luglio 2011.

**Art. 8 – Servizio del prestito.**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

**Art. 9 – Termini di prescrizione e di decadenza.**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

**Art. 10 – Regime fiscale.**

Sono a carico degli obbligazionisti imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

In base alla normativa attualmente vigente interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 12,50% se dovuta, in conformità al D.L. 01/04/96 n. 239, con obbligo di rivalsa.

**Art. 11 – Garanzie.**

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

**Art. 12 – Varie.**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della banca emittente, con esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico.

Le obbligazioni possono essere costituite in pegno.

**Art. 13 – Periodo di collocamento.**

Le sottoscrizioni verranno accettate presso gli sportelli della Banca dal 02/01/2009 al 28/02/2009 salvo chiusura anticipata senza preavviso, al raggiungimento della disponibilità massima. L'Emittente si riserva di prorogare il termine finale entro e non oltre il 13/03/2009.

**Art. 14 – Foro competente.**

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palmi.